

CXXV.

TORNATA DEL 24 APRILE 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Omaggi — Discussione sul progetto di legge per l'autorizzazione di una spesa straordinaria per l'Esposizione internazionale di Londra — Spiegazioni del Ministro di agricoltura, industria e commercio — Osservazione del Senatore Di Revel — Approvazione degli articoli e del progetto, non che del progetto di legge per l'autorizzazione di spese straordinarie sui bilanci 1861-62-63 del Ministero della guerra — Fissazione a lunedì dell'interpellanza Lauzi al Ministro delle finanze — Seguito della discussione del progetto di legge relativo al cumulo di stipendi, pensioni ed assegnamenti — Sviluppo dell'emendamento all'art. 9 proposto dal Senatore Lauzi nella seduta del 14 aprile — Considerazioni del Senatore Vigliani in risposta — Discorsi del Senatore Jacquemoud e Farina in appoggio dell'emendamento Lauzi — Dichiarazione del Ministro delle finanze — Approvazione dell'emendamento Lauzi e dell'art. 9 — Soppressioni dell'art. 10 — Emendamento all'art. 11 del Senatore Menabrea, combattuto dal Senatore Vigliani — Risposta del Senatore Menabrea — Adozione dell'emendamento Menabrea e degli articoli 11 al 14 — Soppressione degli articoli 15 e 16 — Proposta del Senatore Chiesi in ordine all'art. 17, combattuta dai Senatori Vigliani e Di Revel — Approvazione degli articoli 17 al 21 — Proposta del Senatore Castelli sull'art. 22 — Osservazione del Ministro dell'istruzione pubblica — Parole del Ministro delle finanze e del Senatore Vigliani in confutazione della proposta Castelli — Soppressione dell'art. 22 — Approvazione dell'art. 23,*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri degli esteri, di agricoltura, industria e commercio, dell'istruzione pubblica, e più tardi interviene anche il Ministro delle Finanze.

Il Senatore, Segretario, D'Adda legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

Legge pure il seguente

SUNTO DI PETIZIONI:

N. 3080. La Giunta Municipale di Castelvetrano (Sicilia) porge al Senato motivate istanze acciò venga in quel paese istituito un Tribunale di circondario.

N. 3081. Ballarini Cesare di Crevalcore (Bologna) domanda il risarcimento dei danni sofferti per cause politiche sotto il cessato Governo pontificio.

N. 3082. Parecchi provveditori, operai ed artefici che lavorarono per l'esposizione di Firenze, pregano il Senato che voglia sollecitamente dare la sua approvazione allo schema di legge relativo alla spesa per l'Esposizione di Firenze, ond'essere, senza ulteriore ritardo, soddisfatti del prezzo delle loro opere e provviste (Petizione mancante dell'autenticità delle firme).

Presidente. Invito il Senatore segretario D'Adda a dar comunicazione di alcune domande di congedo.

Il Senatore, Segretario, D'Adda legge le lettere dei Senatori Feuaroli, Negri e Malaspina, con cui i due primi per motivi di salute, e l'ultimo per ragioni di famiglia chiedono un congedo che loro è dal Senato accordato.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il signor Sindaco del Comune di Sarzana di un *Promemoria sull'importanza storico-geografica che ha la città di Sarzana relativamente alla Lunigiana per essere centro di Amministrazione economico-civile;*

Il signor Michele Avitabile d'una copia d'un suo lavoro riguardante il *Banco di Napoli nel 1861.*

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
PER AUTORIZZAZIONE DI UNA SPESA
RELATIVA ALL' ESPOSIZIONE DI LONDRA.

(V. atti del Senato N. 143).

Presidente. L'ordine del giorno chiama la discussione del progetto di legge per l'autorizzazione di una spesa straordinaria per l'esposizione internazionale di Londra nel 1862.

Darò lettura del progetto di legge (*V. infra*).

La discussione generale è aperta.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. L'ufficio centrale nella sua relazione invita il Ministro a ripetere quelle dichiarazioni che già ebbe l'onore di fare un'altra volta in questo recinto.

Io non ho nessuna difficoltà a ripeterlo, ed anzi mi è più facile oggi, perchè oggi, ho quasi, direi la certezza morale che quelle spese non saranno in nessun modo oltrepassate.

Se mi permette il Senato dirò le ragioni perchè io confido che queste spese non saranno oltrepassate.

Ho sentito parecchie volte, e da molti, ripetero, che l'esempio dell'Esposizione di Firenze era tale, che doveva generare sospetti per quella di Londra.

Io credo poter assicurare il Senato, che quelle ragioni, le quali influirono grandemente ad accrescere le spese dell'Esposizione di Firenze, non esistono per l'Esposizione di Londra.

Io primo luogo mi permetta il Senato di dichiarare che è errore il credere che le spese per l'Esposizione di Firenze siano aumentate di due milioni e seicento quaranta mila franchi. Questo, ripeto, è un errore, poichè si è confuso insieme bilancio attivo e bilancio passivo, e si è dimenticato di fare le debite sottrazioni.

Una delle ragioni, che ha fatto apparentemente aumentare lo sbilancio dell'Esposizione di Firenze, è stata la diminuzione del bilancio attivo.

Si erano previsti 700 mila franchi assegnati dal Governo, 600 mila operati dalle province e dai comuni, 300 mila per i prodotti dei biglietti, in tutto un milione e 600 mila franchi; invece non fu esatto che un milione e duecento ventitre mila, con una diminuzione di 377 mila lire.

Ora questa diminuzione non può aver luogo nell'Esposizione di Londra, perchè il bilancio attivo consta di una sola somma, la quale è assegnata dal Governo, e non può essere soggetta a veruna variazione.

L'altra ragione, che influì moltissimo a variare il bilancio passivo dell'Esposizione di Firenze, si fu l'aumento straordinario degli espositori, i quali, come dissi altra volta al Senato, da 2,500 salirono alla cifra di 9,000 circa.

Ora questa ragione non esiste per l'Esposizione di Londra. Oggi io sono in grado di conoscere il numero degli espositori partiti per Londra, sono in grado di conoscere il numero delle tonnellate trasportate in Londra, giacchè nessuno oggi può più partire a carico dello Stato per Londra, poichè gli ivvii sono chiusi. Io ho calcolato, o Signori, nel progetto sottoposto all'altro ramo del Parlamento, già approvato, e di cui ora vi domando la sanzione, mille tonnellate; ora, o Signori, le tonnellate inviate sommano ad 888. Vede dunque il

Senato che noi siamo inferiori alla somma che avevamo prevista, e che quindi lungi dal temersi un aumento su questo capitolo, vi è anzi ragione di credere che otterremo una diminuzione; quindi non credo che vi sia ragione alcuna di temere aumento in queste categorie che sono le principali nell'Esposizione di Londra.

Io poi in ossequio al voto espresso dal Senato, espresso per anco dalla Camera dei Deputati, ripetuto ora dall'ufficio centrale, ho preso tutte quelle misure che ho creduto opportune per sottoporre quest'amministrazione a tutte quelle regole e discipline a cui vanno sottoposte le altre amministrazioni dello Stato. A questo fine, o Signori, io ho istituito un ufficio di controllo a Londra, io ho inviato un commissario speciale con un contabile il quale adotterà le misure necessarie perchè le spese restino nei limiti fissati. E a ciò mi sono risolto, non già che io non debba rendere il più ampio applauso al regio comitato, il quale certamente ha saviamente ed economicamente operato, ma perchè ho creduto che nelle amministrazioni dello Stato, bisogna sempre procedere regolarmente.

Io quindi nelle istruzioni date al commissario speciale ho dichiarato che: « A seconda di quanto venne sinora praticato presso quest'Amministrazione centrale, tutte le richieste di pagamento verranno dai regi commissari generali trasmesse al commissario speciale distinte per articoli, e dovranno portare la firma di uno dei medesimi, ed in base a siffatte richieste quando saranno riconosciute regolari dal segretario addetto al signor Commissario, verranno rilasciate le apposite tratte sulla casa Bancaria, presso la quale verrà aperto il credito per i fondi occorrenti alle spese contemplate nel bilancio. »

La Commissione della Camera dei Deputati aveva espresso il desiderio che si procurasse che il contratto che deve stipularsi per il rinvio in Italia degli oggetti inviati alla esposizione di Londra fosse accuratamente esaminato. Ecco in questo proposito quali sono le istruzioni date. « Avendo questo Ministero stabilito d'accordo col regio Comitato che il contratto per il rinvio degli oggetti in Italia debba essere fatto mediante apposita licitazione, sarà perciò cura del Commissario del Ministero, perchè esso abbia luogo con tutte le cautele all'uopo richieste davanti il Console italiano, previ appositi avvisi pubblicati nelle tre lingue italiana, inglese o francese.

« Non sì tosto tenuta la licitazione, il signor Commissario avrà ricevuto dai Commissari generali lo schema delle convenzioni che sarà per stabilirsi coll'intraprenditore dei trasporti dovrà il medesimo inviar questo schema al Ministero perchè possa approvarne l'esecuzione, sentito il parere del Consiglio di Stato. »

Io credo quindi di aver preso tutte quelle misure di cautela che il Senato e la Camera dei Deputati desideravano, e di aver pure date istruzioni severe sovra tutti gli altri articoli relativi tanto alle spese dei giurati, che a quelle di addobramento dei locali, e qualsiasi altra, ed ho conchiuso poi le mie istruzioni così: « Pre-

messe tali avvertenze ad opportuna norma del Commissario nell'adempimento dell'ufficio ad esso conferto, lo scrivente crede poi suo debito di richiamare l'attenzione del signor Commissario speciale sopra un ultimo ordine d'idea. Il contenere le spese nei limiti prescritti, non solo è un dovere del Ministro, ma è per lui condizione essenziale della sua amministrazione. Egli ha contratto solenni promesse; egli sente che mancherebbe al posto cui fu chiamato dalla fiducia del Re, se non si adoperasse ad ottenere efficacemente questo risultato. I Ministri devono dare esempio d'ordine e di economia, debbono mostrare che procedono nello spendere il pubblico danaro colle più rigorose discipline: a questo solo patto essi possono meritare la fiducia del Parlamento e del paese. »

Io credo quindi, ripeto, di aver preso tutte quelle cautele necessarie per mantenere le spese di quest'esposizione nei limiti della presente legge, e prego pure il Senato a persuadersi che se sarà possibile praticare qualche economia essa si farà, poichè questo è desiderio e debito di tutto il Ministero.

Poichè ho la parola, colgo quest'occasione per dichiarare al Senato, che il Re prima di partire volendo mostrare quanto sia il suo gradimento per questa esposizione ha nominato a presidente della Commissione il Principe Eugenio di Savoia Carignano.

Finirò poi queste poche parole assicurando l'ufficio centrale che l'esposizione di Firenze sarà per tutti i ministri d'agricoltura, industria e commercio come l'ombra di Banco, ogni qual volta essi vorranno fare delle nuove esposizioni.

In quanto a me, io terrò aperto sempre sul banco ministeriale, finchè l'esposizione di Londra durerà, le relazioni degli uffici centrali tanto del Senato che della Camera dei deputati per rammentarmi il debito mio.

E a questo proposito mi piace il citare alcune parole pronunziate altra volta in altro recinto dall'onorevole senatore Di Revel, e che io rammenterò sempre: « Guai a quei Governi che nello spendere il denaro dei contribuenti non usano la più severa, la più stretta disciplina. »

Senatore **Di Revel**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Revel**. Sono certo che il Senato accoglierà con piacere le dichiarazioni fatte dall'onorevole signor Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, che le spese di cui domanda l'approvazione non saranno accresciute oltre la misura del consenso che vi si accorda, o voglio sperare che nessuna di quegli avvenimenti che non si prevedono, o non si vogliono talvolta prevedere, non venga a cambiare le attuali speranze.

Però pregherei il Senato di mantenere ancor integra la sua opinione relativamente ad una questione che in questa circostanza fu messa in campo, a quella cioè sull'esposizione di Firenze.

A giorni il Senato sarà chiamato a dare il suo voto intorno all'accrescimento inaudito di spese di questa

esposizione, ed io credo che allora il Senato potrà più opportunamente giudicare, se realmente vi possa esser luogo ad ammettere queste larghe scuse sull'operato che vestono l'apparenza di un panegirico.

Per parte mia mi riservo di emettere la mia opinione, e quando quella circostanza verrà, il Senato mi permetterà qualche considerazione al riguardo.

Intanto accolgo sincerissimamente di cuore le dichiarazioni del Ministro, convinto come egli, che non verrà oltrepassata la spesa di cui si domanda l'autorizzazione.

Presidente. Interrogo il Senato se vuole chiudere la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa).

Passo alla lettura degli articoli.

Art. 1.

« È stanziata nel bilancio del 1862 del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio la spesa straordinaria di un milione duecento sessantottomila ottocento sette lire per provvedere all'esposizione internazionale di Londra nel 1862, da applicarsi al capitolo 79 colla denominazione: *Esposizione internazionale di Londra del 1862.* »

(Approvato).

Art. 2.

« È pure autorizzata la spesa straordinaria di lire 100,000 per lo scopo esclusivo di abilitare il Governo a sussidiare proporzionatamente quelle province o municipii che a loro spese spediranno operai alla suddetta esposizione. »

(Approvato).

Art. 3.

« Il Governo del Re, compiute le operazioni dalla presente legge autorizzate, ne renderà conto al Parlamento. »

(Approvato).

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER L'AUTORIZZAZIONE DI SPESE STRAORDINARIE
SUI BILANCI 1861-62-63
DEL MINISTERO DELLA GUERRA.

(V. *Atti del Senato* n. 129)

Presidente. Per risparmio di tempo propongo al Senato di fare una leggera mutazione all'ordine del giorno, di mettere cioè in discussione immediatamente il progetto di legge relativo all'autorizzazione di maggiori spese sui bilanci 1861-62-63 del Ministero della Guerra, onde poter fare poi una sola chiamata per gli squittini segreti di entrambi i progetti di legge.

Se non ci sono osservazioni in contrario, passerò alla lettura di questo progetto di legge (*V. infra*).

Dichiaro aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, la tengo chiusa, e passerò a dar nuova lettura dell'articolo primo per metterlo ai voti.

Art. 1.

« Avranno forza di legge i Reali Decreti 9 ottobre e 29 settembre annessi alla presente legge, portanti l'approvazione nel bilancio passivo del dicastero della guerra delle spese straordinarie

- L. 75,000 per costruzione di una nuova caserma di fanteria in Nuoro, ripartibile per lire 40,000 sull'esercizio 1861, e per lire 35,000 su quello del 1862;
- « 57,000 per opere dirette al proseguimento dell'ampliamento del quartiere della Maddalena in Casale, iscritte alla categoria 78 dell'esercizio 1861;
- » 380,000 per costruzioni di magazzini da polvere alla prova in Alessandria, ripartibili come segue: esercizio 1861, L. 95,000; 1862, L. 190,000; 1863, lire 95,000;
- » 57,500 per costruzione di un magazzino da polvere a prova nella piazza di Casale, ripartibili per L. 29,000 sull'esercizio 1861 e per L. 28,500 su quello del 1862. »

(Approvato).

Art. 2.

« Il Ministro della Guerra è incaricato dell'esecuzione della presente legge. »

(Approvato).

Si passerà ora allo squittinio segreto sull'uno e sull'altro progetto di legge.

Prego il signor segretario Arnulfo di fare l'appello nominale.

(Il Senatore, *Segretario, Arnulfo* fa l'appello nominale.

Risultato delle votazioni:

Sulla legge relativa all'esposizione di Londra;

Numero dei Votanti	82.
Favorevoli	71
Contrarii	11

(Il Senato approva).

Sul progetto di legge per l'autorizzazione di maggiori spese sui bilanci 1861-62-63 del Ministero della guerra:

Numero dei votanti	82.
Favorevoli	73.
Contrarii	9.

(Il Senato approva).

Prima d'intraprendere la discussione del progetto di legge sul cumulo degli stipendi e pensioni che era stata interrotta in una seduta precedente, darò la parola al signor Senatore Lauzi.

Senatore **Lauzi**. Il Senato rammenta che nella seduta serale di martedì scorso, ho annunziato che avrei chiesto oggi la fissazione di un giorno per fare al signor Ministro delle finanze alcune interpellanze relativamente alla costituzione degli uffizi del registro.

Ora vedendo presente il signor Ministro delle finanze lo prego di voler indicare il giorno in cui crederebbe possano aver luogo.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Se il Senato crede potrei essere agli ordini suoi lunedì o martedì dell'entrante settimana.

Mi rimetto del resto alla saviezza del Senato.

Voci. Lunedì.

Presidente. Se non ci sono osservazioni, queste interpellanze avrebbero luogo lunedì.

Chi approva che siano stabilite per lunedì, voglia sorgere.

(Approvato)

Sono ammesse per lunedì le interpellanze del signor Senatore Lauzi.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO AL CUMULO DEGLI STIPENDI, PENSIONI ED ASSEGNI.

Presidente. Viene ora il seguito della discussione del progetto di legge sul cumulo degli stipendi, pensioni ed assegnamenti.

Rammento il Senato che nella seduta del 14 aprile corrente essendosi intrapresa la discussione sopra questo progetto di legge si progredì votando gli articoli, sino all'art. 9 esclusivamente.

Sopra questo articolo il signor Senatore Jacquemoud propose che venissero soppresse le parole « quando non eccedano la somma di L. 1000 » del § 2, perchè trovava questa clausola lesiva dello Statuto.

Appoggiato questo emendamento, il signor Senatore Lauzi propose di sostituire invece ai due primi paragrafi dell'articolo un solo dicente: *l. sopra gli ordini cavallereschi*.

Appoggiata questa proposta, il Relatore dell'ufficio centrale entrò nella discussione, ma venne questa espesa per mancanza del numero legale dei Senatori.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Non potendo pretendere che siano rimaste impresse nel numero, d'altronde, limitato di Senatori che erano presenti sul fine dell'ultima seduta, le cose che brevemente ho esposte in appoggio del mio emendamento, prego il Senato a permettermi di sommarariamente ripeterle.

Le ragioni alle quali ho appoggiato il mio emendamento erano le seguenti. La prima che essendo questa legge fatta per impedire il cumulo delle funzioni, non vedevo come vi si potesse introdurre il divieto del cumulo di un assegnamento sopra un ordine cavalleresco, che eccedesse una data somma, con uno stipendio, perchè questo assegnamento sopra un ordine cavalleresco non importa, nè può portare titolo di funzione.

Io credo che questa legge sia precipuamente legge di buon e rviso, anzichè legge economica e finanziaria. Lo stesso pensiero che regge tutte le disposizioni del progetto, che vieta l'accumulamento delle funzioni a

servizio dello Stato, dimostra che esso è diretto al buon servizio, come dicevo, e non a fare dell'economia; giacchè è evidente che se si permettesse di poter cumulare alcuni impieghi, si potrebbe ciascheduno di questi retribuire con una somma minore; mentre invece sancita la massima di vietare il cumulo degli impieghi, bisogna che questi siano retribuiti in modo che l'impiegato possa onoratamente campare la vita.

La ragione unica adunque che si può far valere, vietando anche il cumulo degli assegnamenti atinenti ad ordini cavallereschi con un impiego dello Stato, mi pare che esca affatto dallo spirito e dallo scopo della legge.

Oggi aggiungerò un'altra riflessione che tralasciai l'altra sera per la brevità del tempo.

Noi parliamo di Ordini cavallereschi, ma giova avvertire che Ordini cavallereschi ve ne sono diversi attualmente nel Regno d'Italia, ed io dubito, che nel fare una disposizione di legge che li metta tutti a fascio, noi andiamo nell'incognito, non sappiamo bene cosa disponiamo.

Non è solamente l'Ordine di S. Maurizio e Lazzaro che abbia una dotazione propria, sulla quale si danno pensioni, ed assegnamenti a persone che ne sono decorate. Evvi ancora l'Ordine di S. Stefano in Toscana, che venne bensì abolito, ma con riserva del godimento delle pensioni e di tutto ciò che era relativo all'Ordine durante la vita di coloro che ne erano fregiati.

Noi abbiamo anche l'Ordine Costantiniano di S. Giorgio che si conferiva tanto nell'ex-ducato di Parma, quanto nell'ex-regno delle Due Sicilie; ed anche questo se non erro deve avere una dotazione propria, e credo che su questa si diano assegni, vi siano godimenti di pensioni ecc.

Dunque anche tale riflesso si aggiunge per fare che, secondo lo spirito della legge, avuto riguardo al suo scopo, avuto riguardo altresì al tenuissimo guadagno che ne verrebbe allo Stato, e alle difficoltà che ne potrebbero nascere, si abbia ad appoggiare il mio emendamento.

Soggiungerò ancora un'altra cosa; nel parlare degli Ordini che sono in Italia io ho ommesso di accennare ad un Ordine che chiamerò autonomo, che è quello di Malta.

Tutti sanno che nelle diverse province d'Italia esistono ancora Priorati dell'Ordine di Malta, ai quali sono assegnate pensioni; ora dubiterei se la legge come è concepita potesse, o non, applicarsi a quest'Ordine.

Per tutti questi motivi, convenendo del resto nello scopo dell'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Jacquemoud, prego il Senato ad accogliere il mio emendamento.

Senatore **Viglianti**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Viglianti**. L'onorevole Senatore Lauzi ha fatto osservazioni di diverso ordine circa l'art. 9 del progetto in discussione.

Egli pensa anzitutto che questa disposizione che riguarda le pensioni e gli assegnamenti sugli Ordini cavallereschi, non dovrebbe propriamente trovar sede in questa legge, perchè, egli dice, questi assegnamenti e queste pensioni non cadendo sopra l'erario dello Stato, non v'è quella ragione economica finanziaria che ha potuto dar luogo alle altre disposizioni che concernono le pensioni ed assegnamenti sopra l'erario pubblico.

In secondo luogo ha tratto argomento dalla diversità degli Ordini cavallereschi che ancora esistono nel Regno Italiano per dedurre che la disposizione contenuta in quest'articolo 9 possa impingere negli statuti e regolamenti che li concernono.

Siccome queste due osservazioni riguardano non tanto il merito intrinseco della disposizione, quanto la regolarità stessa dell'esistenza di questo articolo, credo conveniente di fare qualche riflesso unicamente su questa parte, lasciando, come ebbi a dire nell'altra tornata, alla saviezza del Senato di apprezzare ulteriormente il merito della disposizione che discutiamo.

Credo che vada oltre il Senatore Lauzi nel supporre che questa legge non sia di economia, ma di buon servizio, ossia di una retta distribuzione degli impieghi pubblici. Esaminando il complesso della legge si convincerà facilmente che se essa ha per oggetto la savia distribuzione dei pubblici impieghi ed un'equa ripartizione dei vantaggi che ne derivano, essa si propone ad un tempo un altro oggetto non meno importante, che è quello dell'economia pubblica.

Convieni fare attenzione alla diversità dei cumuli che dalla legge sono vietati. Difatti non sono vietati soltanto i cumuli degli stipendi, ma altresì i cumuli degli stipendi con assegnamenti, trattenimenti personali ed altrettali largizioni; i cumuli delle pensioni con questi assegnamenti personali.

Ora non si può contestare, che nella parte in cui il progetto di legge vieta il cumulo dei trattenimenti personali, degli assegnamenti sia cogli stipendi, sia colle pensioni, tende evidentemente a procurare un alleviamento al tesoro pubblico, e questa parte del progetto, nello stato attuale dell'ordinamento personale degli impiegati pubblici, troverà non ristretta applicazione; poichè pur troppo esistono molte di queste concessioni straordinarie, che forse anche per rispettabili motivi si dovettero fare, ma che in un assetto regolare della pubblica finanza, in una buona distribuzione dei pubblici impieghi, perdono la loro ragione di esistere.

Anche l'abolizione del cumulo che riguarda gli stipendi può ridondere a vantaggio dell'economia pubblica, nel tempo stesso che provvede alla retta distribuzione degli impieghi. Imperocchè questa permetterà di sopprimere non pochi impieghi, i quali non avevano prima ragione di esistere isolati; ed una ragione di ciò si trova precisamente nelle circostanze stesse che diversi di questi impieghi sono cumulati sopra una sola testa; e qualora questi impieghi fossero bene regolati, ben

costituiti, essi non potrebbero essere disimpegnati da una sola persona.

Quando adunque, mediante questa legge, si verrà ad una migliore classificazione degli impieghi, e degli stipendi, l'erario pubblico verrà pure a ritrarne una non leggiera economia.

Non dirò certamente che derivi un'economia dalla disposizione speciale che concerne gli assegnamenti e le pensioni sopra gli Ordini cavallereschi, ma mi permetto di osservare a tale riguardo che queste ricompense, ancorchè derivino da casse che sono distinte da quelle dello Stato, ridondano però a suo vantaggio, mentre avendo per iscopo di compensare servizi resi al paese, così procurano in qualche modo un sollievo all'erario pubblico, giacchè diversamente dovrebbero dallo Stato e dall'erario medesimo essere riconosciuti.

Nell'imporre poi una misura a queste largizioni, il progetto non ebbe altro scopo, se non quello di introdurre un'uniformità nelle loro concessioni, imperocchè se per l'Ordine Mauriziano è stata stabilita la misura entro cui le pensioni e gli assegnamenti ai membri dell'Ordine debbano essere contenuti, una simile disposizione non consta che esista per gli altri Ordini cavallereschi d'Italia; quindi nella Camera dei Deputati, riformandosi precisamente il progetto che era stato presentato dal Governo in questa parte, si è introdotta la disposizione che ora noi discutiamo collo scopo di procurare un'uguaglianza di trattamenti in tutti gli Ordini cavallereschi, che ancora esistono in Italia; finchè con savio divisamento non vengano poi fusi in un solo Ordine, cosa che sarà molto conveniente e regolare.

Ma intanto, esistendo questi Ordini cravi veramente una ragione di convenienza che non si adottasse una misura diversa nel concedere queste ricompense.

Quindi, siccome in forza degli statuti dell'Ordine Mauriziano non si può eccedere la somma di lire mille nelle pensioni, si è presa per base la norma nell'Ordine sud detto stabilita, e la si estese se non direttamente, indirettamente a tutti gli altri Ordini. D'onde deriverà la conseguenza che accettandosi una tale misura si opera una riduzione sopra lo stipendio, rispettando così, come avvertiva già nell'altra tornata, le concessioni fatte sopra il tesoro dell'Ordine.

Ho fatto queste osservazioni unicamente per dimostrare e il vero intendimento della legge e le ragioni per cui la disposizione dell'art. 9 possa trovare sede appropriata in questa legge, e, concludendo, non farò che ripetere quanto ho già detto, che cioè l'ufficio centrale rimette la decisione di questa delicata questione all'alta saviezza del Senato.

Presidente. La parola è al signor Senatore Jacquemoud.

Senatore **Jacquemoud.** Io dirò poche parole per appoggiare l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Lauzi, il quale è sostanzialmente identico al mio, ma con molto più felice redazione.

Io credo che la limitazione che si vuol introdurre nell'articolo che discutiamo non è opportuna, e che non può trovar sede in questa legge. Questa disposizione ferisce indistintamente non solo le pensioni che sono nella competenza del Parlamento, ma anche quelle che non appartengono alla sua competenza.

Io mi spiego. Le pensioni annesse ad una decorazione cavalleresca possono avere tre origini; le une sono pagate dal tesoro dello Stato, le altre sono desunte dai redditi di commende di patronato familiare; le altre, infine, sono pagate colle dotazioni riservate alla Corona dall'art. 78 dello Statuto.

In quanto alle prime, il Parlamento ha il diritto di ridurle. Ma questo non si debbe fare in modo indiretto e quasi di volo, senza un preventivo ed accurato esame. Bisogna che per ciascun Ordine cavalleresco, vengasi a riconoscere, mediante una esatta statistica, quali siano gli abusi, e poi proporre francamente una disposizione per correggerli. Mi sia permesso di accennare un esempio.

Noi abbiamo recentemente votato una legge che concede pensioni ai decorati dell'Ordine militare di Savoia. Queste pensioni possono essere portate fino alle lire duemila.

Ebbene, o Signori, supponiamo che qualcheduno venisse a proporre di includere nella proposta limitazione, sino alle lire mille, anche le pensioni concesse su questo Ordine, cosa si risponderebbe? Si osserverebbe che, se il Parlamento crede che si abbia a ridurre queste pensioni, si presenti una legge speciale riguardo all'Ordine militare di Savoia e si proponga questa riduzione; ma che non si può stabilire indirettamente una limitazione contenente una deroga formale ad una legge vigente. Se si dicesse: « con questa disposizione non si diminuiscono le pensioni dell'Ordine militare di Savoia, anzi queste rimangono per intero; solamente lo Stato imputa sullo stipendio di attività, ovvero sulla pensione di giubilazione tutto l'eccedente delle lire mille ». Ognuno risponderebbe: ma, di buona fede, tale misura non avrà essa lo stesso risultato che se si limitasse la pensione medesima? Anzi questa misura sarebbe più nociva per il pensionato, in quanto che diminuendo il suo stipendio, egli si troverebbe danneggiato nell'ammontare della pensione di riposo, la quale si deve regolare sullo stipendio pagato dallo Stato. Dunque il funzionario che il Governo aveva intenzione di premiare per i suoi segnalati servizi avrebbe maggiore interesse a rifiutare la decorazione e la pensione ivi annessa.

Per questi motivi adunque, mi pare molto più conveniente di studiare gli statuti di ciascun Ordine; di verificare gli abusi che vi potrebbero essere circa le pensioni ivi annesse, che sono a carico dello Stato, e di proporre per legge le opportune riforme. Ma questo non si può fare in modo generico, indiretto ed anche all'oscuro senza sapere dove si vada a ferire.

Io credo che esistano varie commende di patronato

famigliare sopra alcuni Ordini cavallereschi delle province annesse, con pensioni desunte da beni privati. Ebbene la limitazione proposta verrebbe anche a colpire le pensioni stabilite con queste commende. Questo sarebbe una grande ingiustizia che lederebbe la fortuna privata. Tali commende sono una specie di fidecommesso.

Per abolire queste commende che cosa si deve fare?

Si debbe proporre una legge abolitiva dei fidecommessi, ed includervi anche le commende sopra questi Ordini cavallereschi, come si è fatto da noi colla legge abolitiva dei fidecommessi del 18 febbraio 1851, la quale nell'art. 3 contiene disposizioni speciali per lo scioglimento delle commende nell'Ordine mauriziano.

Se poi si tratta degli Ordini cavallereschi, di cui la dotazione è riservata alla Corona coll'articolo 78 dello Statuto, come per esempio, la dotazione dell'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro, il Parlamento non ha diritto alcuno di imporre una limitazione sulle pensioni concesse dalla Corona su questa dotazione. L'onorevole Relatore ha osservato, è vero, che la limitazione proposta è conforme a quella che il Re stesso ha stabilita nel regolamento 16 marzo 1851 come gran maestro dell'Ordine. Ma chi potrebbe negare al Re la facoltà, il diritto di aumentare queste pensioni con un'altra disposizione presa in sua qualità di gran maestro e di portarle a L. 1200, ovvero a L. 1500?

Io non faccio una questione di somme, ma una questione di diritto costituzionale, ed io dico che, se il Parlamento può fissare una limitazione alle pensioni dell'Ordine Mauriziano sino alle L. 1000, egli ha ugual diritto per fissare la limitazione alle lire cinquecento, alle lire cinquanta, alle lire cinque, e così di vincolare la prerogativa della Corona, in modo di metterla nell'impossibilità di esercitare la facoltà che gli è riservata dall'articolo 78 dello Statuto.

Sotto questo aspetto, la limitazione proposta è evidentemente contraria allo Statuto, ed ai diritti conservati al Re. Guardiamoci o Signori di portar la mano allo Statuto ed alle prerogative che esso riserva alla Corona.

Signori! perchè il Re non potrebbe portare le pensioni dell'Ordine Mauriziano fino alle L. 2000 per i grandi servizi resi allo Stato nell'ordine civile, mentre nell'ordine militare, colla legge che abbiamo recentemente votata, le pensioni militari sono portate sino alle L. 2000? Perchè collocare i grandi servizi resi allo Stato nell'ordine civile in un grado così inferiore a quelli resi nell'ordine militare?

Colgo quest'occasione per osservare ancora, che oltre le pensioni sull'Ordine militare di Savoia, e quelle sulle medaglie al valor militare, l'articolo ottavo delle magistrati patenti 16 marzo 1851 riserva all'armata la metà delle pensioni sull'Ordine Mauriziano. Su 40 pensioni 16 sono riservate alla proposizione del Ministro della guerra, 4 alla proposizione del Ministro della marina; 18 soltanto sono riservate alla proposizione degli

altri Ministri per i funzionari dell'ordine civile, e due altre sono a disposizione del gran maestro dell'Ordine. Tali pensioni non possono essere minori di L. 400 nè maggiori delle L. 1000.

Del resto i tre quarti della dotazione dell'Ordine sono applicati al mantenimento di ospedali: sull'altro quarto, sono prelevate le pensioni annesse alle decorazioni del merito civile; ed il rimanente resta applicato alle pensioni Mauriziane distribuite come ho detto sopra (articolo 6 delle mentovate magistrati patenti).

Voi dunque vedete, o Signori, che non vi è, nè vi può essere abuso, imperocchè queste pensioni sono concesse sulla presentazione dei Ministri responsabili.

A disposizione del Gran maestro dell'Ordine stanno due delle pensioni su 40.

È vero che furono concesse alcune pensioni superiori alle L. 1000 anteriormente alle magistrati patenti del 1851, e che furono conservate; ma adesso sono in piccolo numero, imperocchè i tre quarti dei pensionati sono discesi nella tomba; e se si volesse ricercare a qual somma potrebbe ammontare l'incameramento che farebbe lo Stato colla limitazione proposta, non si arriverebbe forse ad incassare otto mila franchi. Chi non vede che la soppressione di queste pensioni prenderebbe quasi il carattere di una odiosa questione personale contro antichi funzionari, che hanno coperto le prime cariche dello Stato, benemeriti della patria e circondati dall'universale considerazione? Tale disposizione non sarebbe opportuna, ed inoltre essa non è di competenza del Parlamento.

Signori, gli onorevoli membri di questo recinto che hanno preso una parte attiva ai lavori del Parlamento dal 1848 in poi, si ricorderanno che questa questione non è nuova. Si era mosso il dubbio se il bilancio dell'Ordine Mauriziano dovesse essere votato dal Parlamento, e si è riconosciuto e deliberato che questo sarebbe contrario all'articolo 78 dello Statuto; quindi non si è andato oltre.

Ma v'ha di più. Quando si venne a discutere la legge del 1851 sui cumuli, proposta dall'allora Ministro dell'interno, il Senatore Galvagno, la Commissione della Camera dei Deputati sollevò spontaneamente la stessa questione che si rinnova oggi, riguardo alle pensioni dell'Ordine Mauriziano. Nell'accurata relazione della Commissione redatta dall'onorevole deputato Paolo Farina, nostro egregio collega, si leggono le seguenti parole:

« Nel determinarsi poi ad escludere dal divieto de' cumuli le pensioni dell'Ordine de' Ss. Maurizio e Lazzaro, la Commissione credette di scrupolosamente rispettare le disposizioni dello Statuto, che, conservando l'Ordine nella sua integralità, non pose restrizione veruna alla libera collazione delle pensioni sul patrimonio dell'Ordine medesimo. »

Quindi la Camera dei Deputati votò senza limitazione alcuna l'articolo di questa legge, di cui io riferisco il testo:

« Art. 7. Sono parimenti eccettuati gli assegnamenti

e le pensioni sull'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, ecc. »
 I membri della Commissione erano i signori deputati Bossi, Cavallini, Paolo Farina, Cossato, Demarchi, Miglietti e Pescatore, i quali per lo più appartenevano alla sinistra, ed erano gelosi quanto noi, come lo siamo tutti, dei diritti costituzionali del Parlamento.

Quando la legge sui cumuli, dopo la votazione della Camera, venne presentata al Senato, l'illustre giureconsulto il Senatore De-Margherita fu eletto Relatore dell'ufficio centrale, ed egli si meravigliò che la prerogativa sulla dotazione dell'ordine mauriziano potesse fare l'oggetto di un dubbio, in presenza dell'art. 78 dello Statuto. Riferisco alcune sue parole riguardo al mentovato articolo settimo:

« Altri di questi assegnamenti e pensioni hanno una ragione ed uno scopo così disparati da quelli degli stipendi, che, chi non ostante volesse insieme confonderli, farebbe opera del tutto sragionevole.

« Voi ben comprendete, o Signori, che qui allude l'ufficio centrale alle eccezioni che argomento sono dell'art. 7 dello stesso progetto; la cosa parla da sé, e non ha bisogno di commenti; quest'articolo 7 fu anche votato dal Senato senza alcuna limitazione.

Voi vedete, o Signori, che si tratta di una questione di diritto costituzionale sottoposta al Parlamento nel 1851 solennemente decisa; di una massima stabilita su questa questione che non fu mai più contrastata e che fu scrupolosamente eseguita da undici anni.

Nella recente votazione della Camera dei Deputati la questione di diritto costituzionale non fu avvertita, ed io non dubito che, se essa fosse stata sollevata, la Camera sarebbe rimasta fedele alle massime tradizionali del Parlamento a questo riguardo.

Se i Ministri del Re, se il Parlamento del 1851 si mostrarono scrupolosi conservatori, e dello Statuto, e delle prerogative della Corona, io sono convinto che i Ministri del Re ed il Parlamento del 1862 non vorranno retrocedere, e non saranno meno gelosi conservatori oggi, che allora, del nostro Statuto costituzionale e delle prerogative da esso riservate alla Corona.

Per questi motivi io prego il Senato di accogliere favorevolmente la proposta dell'onorevole Senatore Lauzi.

Presidente. La parola spetta al Senatore Farina.

Senatore Farina. Io credo che nelle circostanze presenti non occorra discutere sulla prerogativa della Corona; questa non viene per quanto io sappia intaccata, nè da quelli che sostengono la proposta dell'ufficio centrale, nè da quelli che propongono di emendarla; il dissenso consiste in ciò, che quelli che sostengono la proposizione dell'ufficio centrale vorrebbero, che nel caso che fosse conferita una decorazione la quale importasse un annuo assegnamento maggiore delle lire 1000, dovesse la stessa produrre una riduzione sullo stipendio.

Per verità, questo giro, che io non saprei bene caratterizzare non mi pare molto franco, molto sincero; cosa serve dire ad una persona voi avete la facoltà di ottenere una pensione di 1500 franchi, di 2000, ma

però se qualcheduno vi darà questa pensione io vi terrò indietro sullo stipendio altrettanto di quello che esso vi darà?

Questo, o Signori, mi sia lecito il dirlo, questo è un mascherare l'azione della legge. Lo stipendio che date ad un impiegato, Signori, lo date perchè?

Per i servizi che rende.

Quando la Corona, per meglio riconoscere e ricompensare i meriti eminenti di quest'impiegato, gli accorda una decorazione, la quale porta uno stipendio maggiore delle L. 1000, voi gli torrete quello che già gli avevate dato, quello che già avevate riconosciuto essere giusta ricompensa delle sue fatiche?

Con che giustizia quest'uomo che ha degnamente servito tanto da meritarsi una ricompensa, un'onorificenza dalla Corona, voi lo stesso giorno, che la Corona gli accorda questa riconoscenza, che rende questa giustizia al suo merito, voi gli sottrarrete quello che prima gli accordavate?

E voi direte di rispettare le prerogative della Corona?

In questo modo lo dirò francamente, si fa un giro, si fa una specie di frode alla legge fondamentale, si osservano le parole di quella legge, ma lo spirito no, perchè egualmente si viene in fatto a sottrarre o a diminuire la prerogativa della Corona, sia col sottrarre quello che si era già trovato giusto di accordare come una ricompensa dello Stato all'impiegato, come coll'impedire alla Corona stessa di accordare ricompense e pensioni.

I momenti attuali dirò francamente mi sembrano tali che debbano suggerire al Parlamento e specialmente al ramo dirò più conservatore di esso, quale noi siamo, la massima deferenza per tutto ciò che riguarda la prerogativa della Corona.

In questo stato di cose io non tarderò più lungamente il Senato, ma credo che un dovere, se non di stretta giustizia (che forse anche si può sostenere) ma certo almeno un dovere di alta delicatezza ci debba persuadere ad accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Lauzi.

Presidente. Se non si domanda la parola...

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Il Ministro delle finanze ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io prendo la parola semplicemente per dire al Senato che per parte del Ministero non c'è difficoltà a esaminare la questione se si debba presentare un progetto di legge speciale relativamente a questa materia, come accennava testè l'onorevole Senatore Jacquemoud.

Il Ministero nella passata seduta si era opposto all'emendamento quale era stato proposto dall'onorevole Senatore Jacquemoud, perchè si riferiva ad un solo degli Ordini cavallereschi non compresi nel 1° § dell'articolo che ora sta sotto gli occhi del Senato.

Il Senato intende benissimo a quali confronti spiacevoli ed inopportuni avrebbe dato luogo l'adozione di un temperamento diverso per uno piuttosto che per altro

di codesti ordini cavallereschi. Ma ora che la questione ha preso un carattere più nitido, che è portata sul complesso degli ordini cavallereschi, e che si fa per parte del Senatore Jacquemoud invito al Ministero di voler studiare la materia, sebbene non sia presente il nostro collega che si occupa di ciò, voglio dire il Ministro di Grazia e Giustizia, tuttavia io non credo che gli altri miei colleghi qui presenti dissentano dall'aderire a questo invito e vedere se vi si debba provvedere con legge apposita.

È un argomento questo un po' delicato sul quale è mio avviso, non si debbano spendere soverchie parole. Per conseguenza noi diciamo di non opporci all'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Lauzi in questo senso, cioè colla riserva di studiare e all'occorrenza di presentare al Parlamento un apposito progetto di legge.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Lauzi ha la parola.

Senatore Lauzi. Se ho bene inteso, mi pare che sotto la riserva di studiare la questione l'onorevole signor Ministro non faccia opposizione all'adozione del mio emendamento.

Ministro delle Finanze. Non faccio opposizione.

Presidente. Metto ai voti l'emendamento del signor Senatore Lauzi il quale consiste nel sopprimere i §§ 1 e 2 di quest'articolo 9 e sostituire un solo paragrafo come segue: paragrafo 1. *Sopra gli ordini cavallereschi.*

Metto ai voti quest'emendamento.

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Senatore Casati. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Casati.

Senatore Casati. Prima di progredire, mi farei lecito giacchè non fui presente nell'altra tornata per malattia, di proporre l'aggiunta di una parola ad un articolo già votato.

Presidente. Permetta che si compia la votazione.

Metterò prima ai voti i paragrafi, poi l'articolo intero.

§ 2. Per le medaglie al valore militare;

(Approvato).

§ 3. Ai membri degli istituti scientifici e letterari del Regno;

(Approvato)

§ 4. Ai religiosi, dipendentemente dalla soppressione dei loro ordini.

(Approvato)

Ora metto ai voti l'intero articolo 9 colla modificazione introdotta dal Senatore Lauzi.

Chi lo approva sorga.

(Approvato)

Presidente. La parola è al Senatore Casati.

Senatore Casati. Intendo parlare sull'articolo 2...

Presidente. Sull'articolo 2 vi è già un emendamento proposto dal Senatore Menabrea consistente in un'aggiunta così concepita:

§ 6. « Di un impiego di pubblico insegnante in una scuola speciale con un impiego in una ammini-

strazione cui si riferisce l'insegnamento dato in detta scuola ».

Su questo emendamento l'ufficio centrale si era riservato di emettere la sua opinione, ed io mi riservava, quando saremmo stati infine della lettura dei singoli articoli, di eccitare il sentimento dell'ufficio stesso a questo riguardo.

Il signor Senatore Casati potrebbe egli pure allora...

Senatore Casati. In tal caso mi riservo di fare le mie osservazioni quando ritornerà in discussione l'aggiunta Menabrea.

Presidente. A fronte di questa dichiarazione, continuerò la lettura degli articoli.

Art. 10.

« Allorchè si verificherà il cumulo di uno stipendio dello Stato con una pensione sopra alcuno degli ordini cavallereschi di che nel § 2 dell'art. 9 la riduzione a farsi, giusta le norme e nelle proporzioni stabilite dalla presente legge, cadrà unicamente sullo stipendio dello Stato ».

Senatore Vigilani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigilani. Il Senato ben intende che la deliberazione presa sull'articolo precedente rende inutile l'articolo 10, quindi l'ufficio centrale ne propone la soppressione.

Presidente. È una cosa così evidente, che potrebbe essere il caso di prescindere dal mettere ai voti questo articolo, il quale intender si dovrebbe di pien diritto soppresso; però rammenterò il Senato la massima che era stata accolta, non dirò in tutte, ma in varie circostanze, e su cui è forse bene che noi ritorniamo, per sapere cioè, se, si debba votare un articolo, il quale sia abbandonato dall'ufficio centrale del Senato e dal Ministero, nè ripreso da altro Senatore, ma che sussista nel progetto già approvato dalla Camera dei deputati.

Sarà bene, perchè si definisca in forma, dirò quasi solenne, questo modo di procedere, che io rammenti al Senato donde venne questo suo modo di discutere e di votare.

Nella seduta del 3 settembre 1849, il signor Presidente del Senato, che era allora l'onorevolissimo barone Manno, disse: « io proporrei alla Camera la questione pregiudiziale, se cioè un articolo ritirato dal Ministero possa essere argomento di votazione. Cbi crede che la proposizione ministeriale, quantunque non riprodotta dalla Commissione; la quale anzi aderisce alla soppressione proposta dal Ministero, debba ciò non ostante essere argomento di votazione, voglia levarsi in piedi.

Il Senato decise che la votazione avesse luogo. »

Ecco d'onde ebbe origine questa giurisprudenza di forma di mettere ai voti gli articoli abbandonati e dal Senato e dal Ministero. Perciò a scanso di ogni dubbio o di suscettibilità metterò ai voti l'articolo 10 il quale era stato proposto dal Ministero ed accolto dall'ufficio

centrale, e che ora è abbandonato dall'uno e dall'altro. Chi approva l'articolo 10 voglia alzarsi. (Non è approvato)

Art. 11.

« Ogniqualvolta un impiegato, godente una pensione di riposo a carico dello Stato, non maggiore di lire 800, venga provvisto di un impiego a carico dello Stato, di cui lo stipendio e gli emolumenti eccedono il montare della medesima, sarà questa ridotta in modo che la somma rimanente e lo stipendio insieme riuniti non eccedano la somma di lire 2.000.

« Ove poi lo stipendio annesso all'impiego giungesse a 2.000 lire ed oltre, il pagamento della pensione rimarrà per intero sospeso sino alla cessazione dell'impiego. »

Senatore **Menabrea**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea**. In una precedente tornata io già intrattenni il Senato delle disposizioni di questo articolo nel quale si ebbe intenzione benevola relativamente a quegli impiegati i quali godendo di una minima pensione possono cumulare questa pensione con uno stipendio che possano conseguire altrimenti.

Tuttavia mi pare che questo articolo non sia bastante e che non provveda ad una classe di individui i quali meritano tutti i riguardi della nazione.

Voglio parlare dei militari ed in generale dei cittadini i quali per riportate ferite in guerra sono resi incapaci di servizio attivo nelle milizie, ed hanno conseguito una pensione di riposo.

Ora questo articolo, ove venisse mantenuto quale è, colpirebbe gravemente una classe di individui che in tutti i paesi incivili sono generalmente oggetto di attenzione e di riguardi speciali per parte del Governo.

Per non trattenere lungamente il Senato sopra questo argomento, io prenderò un caso per meglio svelarne le conseguenze.

È detto in questo articolo che non si possa cumulare uno stipendio di un impiego con una pensione che oltrepassi lire 800, e quando il cumulo dell'impiego e della pensione oltrepassi le lire duemila, allora cessa il pagamento della pensione.

Ciò posto, o Signori, suppongo un impiegato civile il quale sia applicato ad un ministero con uno stipendio di lire duemila.

Questo impiegato è chiamato a far parte della guardia nazionale mobile per la difesa dello Stato.

Riporta una ferita la quale traucina con sé la perdita di un membro.

Quell'individuo avrà per esempio il grado di sottotenente, anche, se volete, un grado inferiore.

Gli darà il diritto la legge ad una pensione, se sottotenente, di L. 720.

Ecco dunque, quel povero giovane mutilato ritorna al suo impiego, lo riprende con due mila franchi, e

quella pensione che egli ha guadagnato col suo sangue gli è tolta dalla vostra legge.

Io credo che questo fatto chiarisca abbastanza la gravità di tale disposizione, e come essa sarebbe dura e crudele e non sarebbe certamente atta ad animare chi va ad esporsi a beneficio della patria.

Credo dunque, o Signori, che voi non vorrete acconsentire ad un tale risultato e che vorrete almeno eccettuare dalla disposizione di questo articolo le pensioni di riposo state conseguite in seguito a ferite riportate in servizio militare.

In conseguenza proporrei questo emendamento che farebbe seguito al 2° alinea dell'articolo e sarebbe concepito in questo modo:

« Non sono soggette a riduzione di sorta le pensioni di riposo cumulate collo stipendio di un impiego, quando queste pensioni furono conseguite in seguito a ferite riportate in servizio. »

La dicitura di questo articolo si riferisce non solo ai militari, ma anche alla guardia nazionale, ed a tutti i cittadini che hanno servito la patria.

Presidente. Non sarebbe forse il caso farne un articolo a parte?

Senatore **Menabrea**. Non ho difficoltà.

Presidente. Io lo metterò ai voti come emendamento. Se sarà approvato interrogherò poi il Senato se voglia farne un articolo a parte.

Senatore **Vigliani**. Allorchè nella penultima seduta l'onorevole Senatore Menabrea faceva un cenno della proposta che ora presenta al Senato ed io lo richiamava alla disposizione dell'articolo 11 che cade in discussione, aveva già l'onore di fare qualche cenno delle ragioni che a me parevano ostare all'accoglimento di essa. Ora non farò che svolgere un po più ampiamente quelle stesse ragioni...

Presidente. Vediamo prima se la proposta è appoggiata: dopo ella avrà la parola.

L'emendamento proposto dal Senatore Menabrea sta in questi termini:

« Non sono soggette a riduzione di sorta le pensioni di riposo cumulate collo stipendio di un impiego, quando queste pensioni furono conseguite in seguito a ferite riportate in servizio. »

Chi appoggia questo emendamento voglia sorgere.

(Appoggiato)

La parola è continuata all'onorevole Senatore signor **Vigliani**.

Senatore **Vigliani**. Continuando il mio ragionamento dirò adunque, che per quanto siano degni di riguardo quei sentimenti ai quali l'onorevole Menabrea faceva appello in favore singolarmente dei valorosi nostri difensori, io credo che non si possa ammettere a loro vantaggio una disposizione che costituirebbe un vero privilegio. Il principio su cui basa l'art. 11 del progetto è un principio di evidentissima giustizia.

Per massima, l'attività e il riposo non possono maggiormente andare insieme che il moto e la quiete.

L'impiegato che è collocato a riposo, ha con sé la presunzione di essere ridotto a tale condizione da non poter più continuare i suoi servizi alla patria. Quindi logicamente non si potrebbe ammettere che questo cittadino, il quale ha ottenuto il premio dei suoi servizi, precisamente perchè è caduto in condizione da non poter più servire il suo paese, possa essere ammesso di nuovo nelle file degli impiegati e ricevere uno stipendio e insieme la pensione. È certamente uno degli abusi più gravi che si erano notati in amministrazioni non regolarmente condotte questo cumulo, questa coesistenza di uno stipendio e di una pensione.

Sicuramente può accadere che in alcune circostanze si possa ammettere in via di eccezione ciò che come regola la ragione respinge.

L'art. 11 tiene precisamente conto di queste circostanze straordinarie, e ne tiene conto in una misura che all'ufficio centrale pare sufficiente, senza che occorra di allargarla maggiormente a favore di qualche categoria di pubblici funzionari comunque si possano supporre benemeriti.

Che cosa infatti dispone l'art. 11?

Dispone che la pensione la quale non eccede lire 800, può essere cumulata collo stipendio, colla condizione che stipendio e pensione uniti non eccedano la somma di lire 2,000. Quando si eccedesse questa misura, l'articolo stesso dispone nell'alfinea, che allora viene la riduzione.

I termini di questo articolo mi pare che siano del tutto equitativi; e quando si voglia eccedere lo somma di lire 2,000, voi vedete che non si tratta più di soccorrere agli impiegati, non si tratta più di procurare i mezzi di onesta sussistenza, ma si tratta in qualche modo di volere procurare il superfluo.

La somma di 2,000 lire è certamente sufficiente perchè l'impiegato abbia una decorosa sussistenza; quindi anche si tratti del mutilato di cui ci faceva lamentevole pittura l'onorevole Menabrea. Ebbene che cosa vi sarà di ingiusto, dirò, o di duro anche che se egli prima di entrare al servizio militare per circostanze straordinarie riceveva uno stipendio di L. 2,000 dallo Stato, e poi dopo il servizio militare nel quale ebbe la disgrazia di soffrire una ferita, si trova tuttavia in grado di riprendere quell'impiego, da cui ritrae L. 2,000, domando che cosa ci è di duro, di incongruo che questo cittadino debba essere, come vuole l'art. 11, contento dello stipendio di L. 2,000? Cosicché quando poi egli arriva a quel punto della sua carriera in cui più non possa prestare nemmeno un servizio civile egli riceve la pensione di riposo, ed in questa pensione si terrà sicuramente anche conto dei servizi che egli ha prestati alla patria nell'ordine militare.

Se si vuole sostenere che non si debba privare il cittadino della facoltà di ottenere un soldo maggiore oltre la pensione allorchè è in grado ancora di servire allora converrà dire che non deve essere ammesso alla pensione di riposo perchè viene a mancare quella con-

dizione che è base dell'ammissione al conseguimento di essa.

Se per eccezione si permette che go-la della pensione di riposo collo stipendio, egli è unicamente perchè stipendio e pensione in questo caso si possono considerare come una cosa sola e formare ancora un modico trattamento, ma allorchè si eccede questa misura, la quale, secondo la legge, abbastanza provvede alla conveniente sussistenza dell'impiegato, allora manca affatto la ragione per cui si è usato l'indulgenza che è inserita nell'art. 11.

In un paese a noi vicino, dove il servizio militare forse più che altrove è tenuto in conto, e largamente ricompensato, in Francia, è fissato un limite che è inferiore a quello delle L. 2,000. La legge sulle pensioni in Francia del 28 giugno 1853 limita a sole L. 1,500 il cumulo di una pensione con uno stipendio; la nostra legge dunque portando a L. 2,000 questo limite si mostra più generosa che la legge francese, e l'ufficio centrale non saprebbe vedere ragione perchè si debba andare oltre questo limite di generosità anche a fronte delle ragioni che sono state adottate dal Senatore Menabrea.

Senatore **Menabrea**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea**. L'onorevole Relatore dell'ufficio centrale mi ha rimproverato di aver voluto stabilire un privilegio in favore di una classe di cittadini; ora nello esempio che ho recato al Senato, ho cercato anzi di evitare ogni rimprovero di privilegio, poichè non ho parlato di militari solamente, ma ho parlato in generale di cittadini, i quali tutti sono chiamati sì nell'esercito regolare che nella milizia cittadina al servizio dello Stato, ho citato il caso di un semplice impiegato con uno stipendio di L. 2,000 che fosse chiamato, come accadde negli anni scorsi ed anche attualmente, a prestar servizio militare, ed ho supposto il caso che egli riportasse una ferita che lo privasse di un membro senza renderlo inabile ad un impiego di tavolino; ed ho detto che mediante l'articolo di legge proposto dall'ufficio centrale, questo cittadino sarebbe privo di ogni remunerazione per il servizio che ha prestato nel quale avrebbe riportato grave ferita.

L'onorevole Relatore trova che la somma di 2,000 lire è già uno stipendio talmente lauto che chi ha cimentata la vita per la patria sul campo di battaglia, possa andarne contento, quando ha la fortuna di poter riprendere il modesto impiego che prima copriva. Io non credo che molti concorrano nel suo parere.

Ma per venire ad un esempio che si riferisca più particolarmente ai militari, io citerò il grado di capitano che attualmente da noi riscuote uno stipendio di 3,000 o 3,200 franchi all'anno, stipendio modesto col quale può vivere, se è scapolo, ma che diventa scarso ove fosse ammogliato ed avesse ad educare la famiglia. Supponiamo che esso venga mutilato e non possa più prestare servizio attivo nella milizia, ma che però sia

abile ad un ufficio sedentario avendo sana la mente e la mano destra. Ebbene, questo infelice ufficiale, si ritira nel suo paese ove trovasi una stazione di strada ferrata, in cui domanda di essere impiegato, ed egli non può ottenere il suo intento, perchè col vostro articolo voi gli proibite persino di essere bigliettario in una stazione di strada ferrata, perchè la sua pensione di riposo essendo di 1400 lire dessa eccede le 800 lire portate dal vostro articolo di legge e non può perciò cumulare le L. 1400 di pensione collo stipendio di 700 a 900 lire di bigliettario.

Io domando se questo sia il modo di animare i cittadini a servire e lottare la patria! (*Brava! Bene!*).

Io non citerò gli esempi di altre nazioni; ma interrogo il senso intimo che ha ciascun italiano dalla necessità di sostenere, di eccitare lo spirito militare, e dichiaro francamente che non è con un articolo di legge come questo che si propone, che si può ottenere questo nobilissimo scopo (*Bene!*).

L'onorevole Relatore ci recava l'esempio della Francia. Forse la Francia nelle sue leggi a questo riguardo è un po' dura; ma io dirò all'onorevole Relatore che vi sono pochi paesi al mondo dove il militare che ha versato il sangue per la patria riceva più larghe ricompense che in Francia.

Quando l'avremo in ciò imitata potremo allora inserire limitazioni nelle nostre leggi, ma poichè non ci è dato seguire l'esempio di quella nazione, e che le pretese dell'italiano a tanto non si estendono, non scemiamo almeno i piccoli vantaggi che possono animare i cittadini alla difesa della patria ed andare a profitto di chi ha per essi versato il proprio sangue. (*Vivi segni di approvazione.*)

Presidente. Se non si domanda la parola metto ai voti l'emendamento del Senatore Menabrea che rileggerò (*V. supra.*)

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato)

Ora rileggerò le due parti dell'articolo 11 che debbono precederlo (*V. supra.*)

Chi approva le due parti dell'articolo 11 si alzi.

(Approvato)

Rimane a vedere se il Senato crede che sia meglio che questo emendamento formi un articolo a parte o vada congiunto coll'articolo 11.

Senatore Vigilani. Relatore. È cosa indifferente e potrebbe anche farsi un articolo a parte; ma avendo la proposta Menabrea attinenza all'articolo 11, parmi che possa congiungersi coll'articolo stesso.

Presidente. L'aggiunta si intenderà dunque far parte dell'articolo 11 e lo metto ai voti; chi vuole approvare l'articolo nel suo complesso voglia alzarsi.

(Approvato)

Art. 12.

« Sarà permesso di cumulare la pensione di riposo con uno stipendio a carico dello Stato, nei casi di ec-

cezione enunciati negli articoli 2, 3, 4 e 5 della presente legge. »

(Approvato).

S'intende che si farà poi la rettificazione dei numeri.

Art. 13.

« La disposizione di cui all'art. 1 non è applicabile ai bassi-ufficiali o soldati veterani od invalidi sia di terra che di mare, per la retribuzione che viene loro corrisposta in dipendenza del servizio che prestano nei Ministeri, negli uffici ed in altre amministrazioni dello Stato. »

(Approvato).

Art. 14.

« I militari di qualsiasi corpo, i custodi carcerarii, i guardiani di bagni marittimi, i guarda spiaggia, le guardie di sanità marittima, chiamati ad impiego di commissario, di delegato o di guardia di pubblica sicurezza, di guardia doganale o forestale, potranno ritenere la pensione di riposo percependo simultaneamente lo stipendio assegnato a codesti impieghi. »

(Approvato).

Verrebbero gli articoli 15 e 16 di cui l'Ufficio propone la soppressione, e siccome l'altro giorno, quando si cominciò la discussione di questa legge, il signor Ministro di grazia e giustizia che era presente all'adunanza, dichiarò che accettava il progetto dell'ufficio centrale, non sarà il caso di fermarsi oltre per la discussione, essendo d'accordo l'ufficio centrale ed il Ministero su questa proposta di soppressione, ma per la stessa ragione che indicava precedentemente li metterò ai voti, perchè, anche a termini del nostro regolamento le votazioni per la soppressione vengono fatte sulla lettura del testo.

Art. 15.

« Gli insegnanti pubblici possono percepire la pensione di riposo ritenendo simultaneamente lo stipendio dell'impiego, cui sono chiamati. »

(Non è approvato.)

Art. 16.

« A coloro che godono pensioni di riposo, e che non sono contemplati negli articoli 13, 14 e 15 della presente legge, saranno applicabili le disposizioni eccezionali contenute negli articoli 2, 3, 4 e 5 di questa stessa legge nei casi che fossero chiamati ad altro impiego. »

(Non approvato).

Disposizioni transitorie.

Art. 17.

« Saranno soppressi o modificati in conformità delle sovra espresse disposizioni tutti gli assegni di qualunque natura e denominazione, che trovansi iscritti sul bilancio dello Stato. »

Senatore **Chiesi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. È principio di diritto sanzionato dalle leggi romane, e rispettato da tutti i codici moderni che la legge non debbe avere effetto retroattivo, molto più quando la retroattività della legge violerebbe od offenderebbe diritti legittimamente acquistati.

Io credo, che il Senato, geloso custode dei principii, non vorrà sanzionare l'art. 17, e gli altri articoli successivi, che sono in relazione col medesimo, in quanto che queste disposizioni transitorie mirano a dare effetto retroattivo alla legge, ed offendono i diritti legittimamente acquisiti da quegli impiegati, che attualmente cumulano più stipendi.

Perciò io propongo la soppressione dell'art. 17 e degli altri articoli successivi che hanno relazione col medesimo.

Senatore Vigilant, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigilant, Relatore. Viene proposta la soppressione dell'art. 17 del progetto in virtù del principio che nega alle leggi effetto retroattivo.

Per verità, se realmente questo articolo producessa un effetto che si potesse dire retroattivo, non è l'ufficio centrale che ne imprenderebbe la difesa, ma crediamo fermamente che il vizio di retroattività non possa essere apposto all'art. 17.

Non si è mai fatta una legge sopra questa materia del cumulo degli stipendi e delle pensioni, la quale non abbia avuto un effetto immediato.

Ben sa il Senato, che la legge del 1851 sopra questa stessa materia, adottava bensì alcuni temperamenti per rendere meno dura la sua applicazione, ma ne ammetteva l'effetto immediato per tutti coloro, che godevano dei cumuli, che la legge colpiva del suo divieto.

Quindi non si tratta ora d'introdurre un principio nuovo nella nostra legislazione, ma si tratta di camminare per una via nella quale il Parlamento è già entrato.

Ma per dileguare maggiormente il sospetto di retroattività, accennerò che in generale, tutte le leggi che riguardano lo stato delle persone, colpiscono immediatamente le stesse al momento della loro emanazione. Né si potrebbe sostenere validamente, che sia un diritto veramente acquisito quello di uno stipendio più o meno esteso, di un trattamento straordinario d'una o d'altra natura che venga ad aggiungersi allo stipendio oppure alla pensione.

Sovvi certamente posizioni acquistate le quali vogliono essere trattate con riguardi dal legislatore, ma queste non costituiscono veramente un diritto acquisito su cui la legge non possa più mettere la sua mano.

Quindi l'ufficio centrale, mentre non ha mancato di esaminare quali erano i temperamenti d'equità, che si dovevano usare verso coloro, che venivano colpiti dalla legge, ha pure creduto che ad essi sufficientemente si provvede colle disposizioni che si trovano precisamente in quest'ultima parte che contiene appunto le regole transitorie; perciò non può esso ederire alla soppressione che venne proposta dal Senatore Chiesi.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. L'onorevole Relatore dell'ufficio centrale ha dichiarato, che colle disposizioni transitorie a cui accennava, la legge non ha effetto retroattivo, e che non è stata intenzione dell'ufficio centrale di dare a questa legge effetto retroattivo.

Io veramente non so intendere come la disposizione di quest'articolo 17 non abbia per risultato di dare effetto retroattivo alla legge. Quest'articolo infatti dichiara che « saranno soppressi o modificati in conformità delle sovra espresse disposizioni tutti gli assegni di qualunque natura e denominazione che trovinsi iscritti nel bilancio dello Stato ».

Se dunque questi assegni che trovansi attualmente iscritti sul bilancio dello Stato debbono essere soppressi, o modificati in parte in conformità della legge attuale, mi pare evidente che la legge ha un effetto retroattivo, appunto perchè con questa legge vengono a sopprimersi, o modificarsi assegni che godono di presente alcuni impiegati.

Io non so assolutamente intendere come il signor Relatore possa dichiarare che la legge non ha effetto retroattivo; e per conseguenza io credo che il Senato in omaggio al principio che la legge non deve aver effetto retroattivo, e che non devono spogliarsi i cittadini dei diritti legittimamente acquisiti, non vorrà approvare queste disposizioni transitorie che ho accennato, e perciò ammetterà la proposta soppressione dell'articolo 17 e dei successivi che col medesimo hanno relazione.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel. Io prego il Senato di non accogliere la proposta fatta dal Senatore Chiesi, perchè con essa si stabilirebbe un principio il quale potrebbe avere gravi conseguenze in affari di questo genere o di corrispondente natura.

Comincio per dichiarare che non credo punto che si violi il principio di non retroattività quando si stabiliscono le norme oltre le quali non debbono cumularsi gli assegni a carico dello Stato e non si debba eccedere una certa quantità in questi medesimi assegni.

Siccome io ho concorso nell'altro ramo del Parlamento alla formazione della legge che appunto riguarda questa materia e che emanò nel 1851, così io non potrei dare un avviso diverso.

Anche allora gli assegni furono ridotti, quando eccedevano una certa somma; fu stabilito altresì che non vi sarebbero cumuli che in certe determinate circostanze; e ben ricordo che da nessuno si elevò il dubbio che questa potesse essere una misura con effetto retroattivo.

Dirò di più: se noi ammettiamo che non possono venir soppressi o modificati in conformità delle disposizioni espresse in questa legge gli assegni di qualunque natura e denominazione che trovansi iscritti nel bilancio dello Stato, noi stabiliremo già fin d'ora un precedente che potrà essere invocato nell'epoca in cui il

Senato avrà ad occuparsi della questione degli assegni che sono devoluti a coloro che non prestano verun servizio.

Noi riscontriamo nei bilanci già presentati una massa immensa di individui che godono un assegno dallo Stato senza prestare alcun servizio. Ho sentito vociferare che molti di codesti assegni non si possono derogare, perchè vennero portati o da decreti o da analoghi provvedimenti che possono avere e debbono avere effetto di legge, perchè sono decreti dittatoriali.

In quanto a me, riconosco il medesimo effetto tanto ad un decreto dittatoriale, quanto ad una legge; ma è fuori dubbio che nello stesso modo che una legge può essere modificata, così un decreto dittatoriale lo debbe e lo può essere del pari. Quindi se noi introduciamo in questa legge il principio che non si possa toccare alle condizioni presenti acquisite e che non debbano essere modificate in dipendenza della medesima, noi stabiliremo, ripeto, un principio che verrebbe poi invocato in altre circostanze in cui avremo da togliere con mano ferma gli abusi dove esistono maggiori.

Senatore **Chiesi** Domanda la parola.

Pre idente. Avendo già parlato due volte; se il Senato consente, avrà la parola per la terza volta.

Voci. Parli, parli.

Presidente. Il Senatore Chiesi ha la parola.

Senatore **Chiesi.** Mi limito ad una semplice osservazione. L'onorevole preopinante ha detto che con una legge si possono togliere o modificare questi assegnamenti o pensioni; ma io gli rispondo che quando si tratta di diritti legittimi acquistati questi neppure per legge possono essere tolti o menomati, a meno che colui che li ha acquistati non se ne sia reso immeritevole ed indegno, appunto perchè la legge non può farsi spogliatrice dei diritti altrui.

Io perciò a nome della giustizia e dei principii del diritto insisto, perchè il Senato voglia nella sua saviezza accogliere la soppressione da me proposta.

Presidente. Rileggerò l'

Art. 17.

« Saranno soppressi o modificati in conformità delle sovra espresse disposizioni tutti gli assegni di qualunque natura e denominazione, che trovino incritti sul bilancio dello Stato ».

(Approvato).

Art. 18.

« Sono però mantenute le maggiori provvisori fondate sui seguenti titoli:

« § 1. Per maggior somma assegnata a pareggio di stipendio in caso di riduzione avvenuta coll'attuazione di nuova pianta organica del personale;

« § 2. Per compenso personale di privazione e soppressione di vantaggi od utili già dapprima fruiti in un determinato impiego;

« § 3. Per pensione od assegno vitalizio, quando non ecceda le lire 500 e fino a tale concorrenza;

« § 4. Per assegni fatti ad impiegati senza progressività di carriera, quando al tempo della promulgazione della presente legge il provvisto si trovasse da cinque anni senza avanzamento.

« Queste maggiori previsioni però saranno di mano in mano diminuite o cesseranno in ragione del corrispondente aumento che l'impiegato venisse a conseguire sul suo stipendio ».

(Approvato).

Art. 19.

« Sono conservate le maggiori provvisori non eccedenti le L. 500 assegnate ai membri del corpo insegnante per supplire alla tenuità dello stipendio in quelle provincie nelle quali non fossero per anco applicati gli stipendi fissati dalla legge 13 novembre 1859 sul pubblico insegnamento.

« Sarà pure applicabile a queste maggiori provvisori la disposizione dell'ultimo alinea dell'articolo precedente ».

(Approvato).

Art. 20.

« Chiunque, all'epoca della pubblicazione della presente legge, rinunse in sé due o più degli stipendi o delle provvisori di cui è vietato il cumulo od è prescritta la riduzione, dovrà entro un mese dalla pubblicazione medesima, farne la dichiarazione all'ufficio di prefettura o sotto-prefettura del luogo da cui dipende la sua residenza, ed optare per quell'impiego o provvisori che egli intende conservare.

« La mancanza della dichiarazione suddetta sarà considerata quale rinunzia a tutti gli impieghi o provvisori da lui ritenuti, tranne quello di cui il montare sia meno gravoso al bilancio dello Stato.

« Qualora si tratti del cumulo di un impiego governativo con altro impiego non retribuito dallo Stato, si intenderà rinunziato l'impiego governativo. »

(Approvato).

Art. 21.

« Per gli impiegati o provvisori di qualche assegno residenti fuori dello Stato, ma in Europa, il termine di cui sovra sarà di quattro mesi, e di sei mesi se fuori di Europa.

« Essi faranno pervenire la loro dichiarazione al Ministero per gli affari esteri. »

(Approvato).

Presidente. Si passerebbe oltre sull'art. 22 perchè trasportato con modificazione nell'art. 24.

Senatore **Castelli Edoardo.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Castelli.

Senatore **Castelli Edoardo.** Ho domandato la parola per chiedere al Senato, che ristabilisca l'art. 22.

L'art. 22 è concepito in questi termini:

« Agli insegnanti, le disposizioni della presente legge non saranno applicabili che dall'epoca in cui avranno termine gli attuali corsi da loro dettati. »

A quest'articolo l'ufficio centrale propone, che si sostituisca l'alinea dell'art. 24 nel quale è detto:

« Però essa non avrà effetto, quanto agli insegnanti, se non dall'epoca in cui avranno terminie gli annuali corsi da loro dettati. »

Primieramente osserverò che quasi nessun corso di quelli dell'Università è annuale; sono quasi tutti biennali, pochi eccedono il biennio.

In secondo luogo, io credo che il limitare la durata del cumulo al termine dell'anno, non sia nell'interesse dell'insegnamento.

Ciascheduno sa che il professore forma il suo corso su di un dato programma e lo sviluppa con principii suoi propri; se lo studente, quando ha avuto per un anno lo insegnamento di una parte del corso deve poi nell'anno susseguente ricevere l'insegnamento della restante parte del corso da un altro professore il quale può avere altre idee, un programma che diversifichi dal precedente, sicuramente l'insegnamento che riceve in questi due anni non gli sarà così utile come se l'avesse ricevuto tutto dallo stesso professore.

Del resto poi non so quale inconveniente grave possa venirne dal lasciar sussistere la disposizione che era scritta nel progetto ministeriale.

Come ho detto, e si rileva da un elenco che mi sono procurato estraendolo dai regolamenti universitari, quasi nessun corso eccede il biennio; non vi è che il caso delle cattedre di letteratura greca e latina, tutti gli altri o sono meno di un biennio, o non lo eccedono.

Ora questa disposizione colpisce chi?

Un professore che cumula due impieghi; siamo già nell'eccezione, perchè sicuramente non saranno molti i professori che cumuleranno due impieghi. Non basta ancora: non tutti i professori che cumuleranno due impieghi si troveranno all'epoca della pubblicazione di questa legge nel caso di aver cominciato allora i loro corsi; vi sarà qualcuno che l'avrà cominciato quest'anno; dunque il Senato vede che saranno pochissimi i casi in cui lasciando sussistere l'articolo 22 ne venga per conseguenza che un professore non sia obbligato ad optare o per la cattedra o per altro impiego in quest'anno. Vi sarà forse qualche professore che potrà durare nel doppio impiego ancora nell'anno 1863; e che gran male ci sarà? la legge non perderà niente della sua efficacia, della sua utilità, mentre invece si eviterà l'inconveniente, che credo di qualche gravità, di esporre gli studenti a ricevere un insegnamento da due professori i quali possono partire da un sistema assai diverso l'uno dall'altro.

Io quindi credo che l'onorevole signor Ministro dell'istruzione pubblica riconoscerà ragionevole anche questa considerazione, epperò proporrei che si ristabilisca l'articolo 22 quale era stato adottato dall'altro ramo del Parlamento.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Domando la parola.

Presidente. Il signor Ministro dell'istruzione pubblica ha la parola.

Ministro dell'istruzione Pubblica. Io ho già avuto occasione di dire al Senato che avrei desiderato che questa legge non venisse in discussione, se non quando la condizione dei professori fosse stata migliorata.

Suppongo che l'articolo 24 debba essere modificato e che non si debba dire « la presente legge andrà in vigore il primo luglio 1862 » perchè oramai è cosa impossibile; sicchè se si dirà nell'ultimo articolo che la legge andrà in vigore al primo gennaio 1863, sarà già rimediato in qualche parte al desiderio del Senatore Castelli.

Senatore Castelli Edoardo. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Castelli ha la parola.

Senatore Castelli Edoardo. Io credo che l'art. 24 al punto in cui siamo non si può mantenere quale è, perchè naturalmente questa legge non sarà forse pubblicata neppure al di 1 luglio, poichè per le modificazioni che subisce in Senato dovrà ritornare all'altro ramo del Parlamento, e quindi è certo che si dovranno togliere le parole *al primo luglio*, ed io mi proponeva, quando verrà in discussione l'art. 24, di suggerire che si differisse, sino al 1 gennaio 1863. Ma anche con questa dilazione, io non credo si rimedi all'inconveniente che ho fatto presente, perchè l'anno scolastico finisce bensì in luglio o in agosto, ma ricomincia in novembre, e se noi diciamo che la legge avrà il suo effetto indistintamente per tutti, e così anche per i pubblici insegnanti, che cosa ne avverrà? Ne avverrà che al riaprirsi delle Università in novembre il professore che cumula, non essendo ancor obbligato a cessare, ricomincia il suo corso, vale a dire prosegue il corso incominciato nell'anno 1861 e 1862, ed al primo gennaio 1863 dovrà interromperlo a metà, di maniera che lo studente sentirà una parte dello stesso corso da un professore ed una parte dall'altro, e ciò forse con un sistema diverso, e certamente con nessun suo vantaggio, quindi io insisto per la ripristinazione dell'articolo di cui nel progetto ministeriale.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro delle finanze.

Ministro delle Finanze. Debbo far osservare che sonvi varie categorie di professori in condizioni diverse e che il temperamento proposto avrebbe per effetto di non estendere le disposizioni restrittive relativamente ai cumuli ad alcuni di questi.

Vi sono professori i quali insegnano materie perfettamente libere, che trattano dei corsi complementari, in cui hanno cura di variare ogni anno il soggetto del loro corso.

Ove si desse alla disposizione proposta dall'onorevole Senatore Castelli tale interpretazione, che la legge del cumulo non si debba a questi professori applicare, fino a tanto che non trattino di materie diverse, ne verrebbe

per conseguenza che quand'essi avessero cura di variare il corso loro in ogni anno, sempre andrebbero esenti dalla legge del cumulo.

Io poi debbo notare all'onorevole Senatore Castelli che sta benissimo che vi siano dei professori, i cui insegnamenti durano due ed anche più anni; ma la scolaresca, che frequenta queste scuole, si avvicina continuamente, cioè a dire un professore un anno tratta d'una materia, e nell'altro, cioè nel susseguente, d'un'altra, ed a questo nuovo corso concorrono per lo più scolaresche di due anni, cioè dell'anno precedente e del nuovo. Ora continui egli uno, continui due, o continui tre, sempre vi sarà una metà degli scolari, i quali avranno seguito l'intero corso che il professore è incaricato di esporre metà dall'uno e metà dall'altro; sicchè neppure il temperamento proposto dall'onorevole Senatore Castelli ha per effetto di rimediare a quest'inconveniente, che cioè, sopra una data materia che si è creduto di affidare ad un professor solo, abbiano gli scolari l'insegnamento metà da uno e metà da un altro professore.

Debbo poi ancora notare che in generale, allorchando un corso si divide in un biennio, lo si fa per economia, perchè si tratta veramente di due materie più o meno affini, le quali senza inconvenienti si possono affidare ad una sola persona.

Infatti abbiamo Università in cui due insegnamenti sono affidati ad un professore solo, e sonvene altre invece, in cui le materie, che in tal'altra Università danno lavoro ad un solo professore, sono per contro divise fra due od anche fra tre professori.

Io credo quindi che l'adozione della proposta del Senatore Castelli non avrebbe per effetto di torre gli inconvenienti dei quali si preoccupa, ed avrebbe invece quello di essere ingiusta per coloro, i quali in ogni anno hanno a variare la materia del loro insegnamento; e sarebbe infine anche ingiusta in questo senso che non colpirebbe quei professori i quali, per economia, vennero incaricati di fare in tre anni tre corsi diversi.

Ciò posto, pregherei il Senato a non accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Castelli.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigliani. Sebbene poche cose rimangono a dire dall'ufficio centrale in appoggio del suo assunto dopo le considerazioni fatte dagli onorevoli Ministri dell'istruzione pubblica, e delle finanze, pure dirò che il signor Senatore Castelli non ha forse sufficientemente apprezzato la concessione che faceva il Ministro dell'istruzione pubblica: imperocchè portando l'esecuzione della legge al principiare d'anno 1863, ne deriva la conseguenza che non cesserebbe allora il beneficio per gli insegnanti, ma si protrarrebbe a tutto l'anno scolastico il quale non sarebbe che sul suo cominciare in gennaio, o continuerebbe così per tutto il 1863. Siccome l'onorevole Castelli ha detto che ben pochi, secondo la rassegna da lui fatta, sono i professori i quali

abbiano un corso che si estenda al di là del biennio deve pure ammettere che il suo intento verrebbe quasi interamente raggiunto mediante questa concessione.

Non dobbiamo dimenticare poi che la disposizione dell'art. 22 è disposizione di eccezione; ora è principio noto, che le eccezioni non vogliono essere ammesse senza grave causa.

Ricerchiamo ora se esista questa grave causa per estendere l'eccezione contenuta in questo art. 22 sino dove vorrebbe estenderla l'onorevole Senatore Castelli, vale a dire, sino al termine del corso che darebbe ciascun professore. Se questa ragione noi la troviamo quanto al corso annuale, essendo poco conveniente che venga interrotto lo insegnamento annuale, in quanto che importa che questo venga dato dalla stessa persona, colla continuazione degli stessi principii, come ben osservava l'onorevole Castelli, la stessa ragione non la possiamo rinvenire, ed al meno in egual grado quanto a tutti i corsi che vengono insegnati da un professore.

L'onorevole Ministro delle finanze bene si apponeva che un corso è diviso in varie parti le quali hanno affinità tra loro e che possono perciò essere anche affidate a diversi professori; che se il più delle volte non si affidano che ad un solo, ciò si fa per una ragione di economia.

Adottandosi la proposta dell'onorevole Senatore Castelli ne verrebbe grandissimo inconveniente, in quanto che la legge dovrebbe disporre disugualmente per ciascuno insegnante; bisognerebbe cercare per ciascuno insegnante, quando ha cominciato un corso, quando l'avrà a finire; bisognerebbe seguirlo quindi nell'ordine del suo insegnamento; così senza una ragione, ripeto, che sia veramente grave, noi stabiliremo una disparità, e forse anche qualche confusione nell'applicazione della legge.

Voglio credere che queste osservazioni convinceranno il Senato e lo persuaderanno a mantenere la proposta dell'ufficio centrale.

Presidente. Persiste il signor Senatore Castelli nel chiedere il ristabilimento dell'articolo del progetto primitivo del Ministero?

Senatore Castelli. Persisto.

Presidente. Trattandosi del ristabilimento di un articolo del progetto ministeriale, non è il caso che interroghi se la proposta sia appoggiata.

L'articolo è concepito in questi termini:

« Agli insegnanti, le disposizioni della presente legge non saranno applicabili che dall'epoca in cui avranno terminato gli attuali corsi da loro dettati. »

Chi l'approva sorga.

(Non è approvato)

Art. 23.

« Nulla sarà innovato circa i cumuli degli impieghi di qualunque natura, qualora ciascuno di questi cumuli nel suo complesso non ecceda la somma di L. 200 mensuali e ciò fino all'attivazione delle leggi sulla parificazione degli stipendi.

« Nulla sarà pure innovato quanto al cumulo di un impiego a carico dello Stato con altro retribuito da un istituto di beneficenza e conferito prima della presente legge, ove la retribuzione di questo secondo impiego non ecceda la somma di L. 1500 annue, salva però la disposizione dell'art. 3 pel caso d'incompatibilità dei due impieghi. »

Lo mette ai voti; chi l'approva si alzi.

(Approvato)

Presidente. Ora forse sarebbe il caso di venire all'esame dell'aggiunta del Senatore Menabrea all'articolo 2,

Siccome l'ora è già un poco tarda, proporrei si rimandasse a domani l'ulteriore discussione della legge.

Per domani propongo che il Senato si riunisca al loco negli Uffici per l'esame dei seguenti progetti di legge:

Primo; approvazione delle maggiori spese occorse per la esposizione di Firenze.

Secondo; facoltà al Governo di emettere buoni del Tesoro fino alla concorrenza di cent. milioni di lire.

Alle ore 2 in seduta pubblica pel seguito della discussione della legge presente e per la discussione del progetto di legge per la privativa dei sali e tabacchi.

Se non ci è osservazione in contrario, l'ordine del giorno rimane stabilito nell'anzidetta conformità.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2.)